

**CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, LA CITTA'
METROPOLITANA E LA PROVINCE PER L'ESERCIZIO DELLE
FUNZIONI REGIONALI CONFERITE AI SENSI DELLA L.R. N.
13/2015 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI**

SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto.....	3
Art. 2 - Finalità e obiettivi.....	4
Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite oggetto di finanziamento.....	5
Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima.....	5
Art. 5 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione.....	6
Art. 6 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di commercio e turismo.....	7
Art. 7 - Completamento dell'organico assegnato alle funzioni conferite.....	8
Art. 8 - Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana.....	9
Art. 9 - Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco.....	9
Art. 10 - Contributo a titolo di rimborso per l'utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche.....	10
Art. 11 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione operativa degli spazi delle sedi provinciali e della CM utilizzati dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna.....	11
Art. 12 - Subentri in sedi in locazione delle Province e della Città Metropolitana.....	12
Art. 13 - Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.....	12
Art. 14 - Trasferimento di quote di dotazione organica.....	13
Art. 15 - Utilizzo delle graduatorie.....	13
Art. 16 - Durata della convenzione.....	14
Art. 17 - Disposizioni fiscali.....	14

LE SOTTOSCRITTE AMMINISTRAZIONI

- Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna, Viale A. Moro, n. 52, rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dalla Direttrice generale Risorse Europa Innovazione Istituzioni _____, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale _____ ;
- Città Metropolitana di Bologna / Provincia di _____ rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal _____, ai sensi della deliberazione _____;

PREMESSO

che i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le Province per la regolazione delle funzioni conferite dalla L.R. 13/2015 sono stati regolati dal 2016 ad oggi come segue:

- convenzione fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti in seguito al trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.r. 13/2015 approvata inizialmente con deliberazione della Giunta Regionale n. 2161 del 2016, prorogata al 31/12/2019 con DGR 2249/2018;
- convenzione approvata con deliberazione di Giunta n. 2362 del 22/11/2019 fra la Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana per la gestione delle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015 e ss. mm. ii., prorogata con deliberazione di Giunta n. 2266 del 27/12/2021, infine rinnovata fino al 31/12/2025 con l'ultima delibera Num. 2159 del 12/12/2023;

Che la Città Metropolitana e le Province hanno completato la sostituzione di personale regionale in posizione di distacco o avvalimento organizzativo con proprio personale per esercitare le funzioni trasferite;

Che il CCNL Funzioni Locali 2019/2021 sottoscritto il 16 novembre 2022 ha comportato una revisione dal 1° gennaio 2024 del costo pro capite tabellare degli organici individuati per ogni provincia per l'esercizio delle funzioni conferite;

Dato atto che le parti convengono sulla necessità di rinnovare la convenzione in scadenza per dare continuità ai rapporti tra la Regione Emilia-Romagna, la Città Metropolitana di Bologna e le Province aggiornando la convenzione vigente come segue:

- le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni - di cui alla L.R. n. 13/2015, Capi III, IV, V - esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 40 della L.r. 13/2015;
- le modalità di finanziamento da parte della Regione per l'organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli dal 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo, istruzione;
- le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o **gestione degli immobili** di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali o da personale delle Destinazioni Turistiche;
- le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la **partecipazione agli Enti parco**;
- le modalità di adeguamento delle risorse garantite dalla Regione agli enti convenzionati, ai sensi all'articolo 26 della legge regionale n. 24 del 2018, per sostenere i costi delle risorse umane assunti dagli enti a fronte degli incrementi delle retribuzioni tabellari dovuti all'entrata in vigore dei contratti nazionali di lavoro;

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

1. La presente convenzione disciplina i rapporti intercorrenti fra la

Regione Emilia-Romagna, le Province e la Città Metropolitana di Bologna (d'ora in poi Città metropolitana) per l'esercizio delle funzioni conferite a seguito del processo di riordino istituzionale di cui alla L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"* (d'ora in poi L.r. 13/2015), nonché di quanto disposto dall'art. 26 *"Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015"* della L.r. 27 dicembre 2018 n. 24 *"Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2019"* e dal capo IV *"Completamento del percorso di riordino territoriale"* nonché della L.r. 23/2019 *"Misure urgenti per la definizione di interventi da avviare nell'esercizio finanziario 2019"*;

Art. 2 - Finalità e obiettivi

1. Gli Enti aderenti concordano sull'opportunità di adeguare, per il triennio 2026/2028, la gestione ottimale delle funzioni conferite a Province e Città Metropolitana dalla L.r. 13/2015. A tale fine, con la presente convenzione, intendono definire:
 - a) le modalità di esercizio e di finanziamento da parte della Regione delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e dei programmi di intervento in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne ai sensi dell'art. 40 della L.r. 13/2015;
 - b) le modalità di finanziamento da parte della Regione per l'organizzazione delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46, 47 e 51 della L.r. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive, commercio, turismo e istruzione;
 - c) le modalità di compartecipazione della Regione alle spese di locazione e/o gestione degli immobili di proprietà e/o in locazione e/o comodato della Città Metropolitana e delle Province, per le parti occupate da personale regionale che esercita funzioni regionali;

- d) le modalità di finanziamento da parte della Regione alla Città Metropolitana e alle Province per la partecipazione agli Enti parco;
- e) ogni altro aspetto tecnico gestionale che concorra alle finalità di cui al presente articolo.

Art. 3 - Individuazione delle funzioni conferite oggetto di finanziamento

1. Sono oggetto di finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna:
 - a) l'esercizio delle funzioni esercitate dalla Città Metropolitana e dalle Province in materia di vigilanza, di applicazione di sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse ai sensi dell'art. 16 comma 3 della l.r. n. 8/1994 e dell'art. 40 della l.r. n. 13/2015;
 - b) l'esercizio delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi degli articoli 46 e 51 della l.r. 13/2015 in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e istruzione;
 - c) l'esercizio delle funzioni conferite alla Città Metropolitana e alle Province ai sensi dell'articolo 47 della l.r. 13/2015 in materia di commercio e turismo, comprese le funzioni di destinazione turistica conferite alla Città Metropolitana di Bologna ai sensi dell'art. 3 della L.R. 4/2016;
 - d) l'utilizzo da parte della Regione, tramite propri dipendenti e collaboratori, per l'esercizio di funzioni regionali, di immobili di proprietà e/o in locazione e/o in comodato della Città Metropolitana e delle Province;
 - e) la partecipazione della Città Metropolitana e delle Province negli Enti parco.

Art. 4 - Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima

1. La Regione concorre al finanziamento delle spese di personale sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 3 comma 1 lettera a) in quanto

accessorie rispetto alle funzioni principali esercitate dalla Regione ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 40 e del comma 1 dell'articolo 42.

2. Per il triennio 2023/2025 la Regione partecipa finanziariamente all'esercizio delle funzioni con un importo annuo di 4.800.000,00 €. Dall'esercizio 2022 il finanziamento è ripartito tra le Province e la Città metropolitana come segue:

a. Il 50% delle risorse è ripartito tra la Città metropolitana e le Province in ragione dell'organico di polizia provinciale in servizio al 31/12 dell'esercizio antecedente. Dall'organico di cui al presente capoverso sono esclusi i comandanti e il personale amministrativo;

b. Il 50% è ripartito tra la Città metropolitana e le Province sulla base della superficie agro-silvo-pastorale;

3. L'importo del finanziamento è incrementato di euro 300.000,00, da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base della superficie agro-silvo-pastorale, per lo svolgimento dell'attività di raccolta, trasporto e avvio allo smaltimento delle carcasse di animali selvatici su suolo pubblico nell'ambito del territorio di competenza, fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia sanitaria, così come stabilito dall'art. 40 della L.R. n. 13/2015, così come modificata e integrata dall'art. 9 della L.R. n. 23/2019.

4. L'importo del finanziamento è incrementato, per ciascuna delle annualità 2026, 2027, 2028, della somma di € 1.800.000,00 da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base dell'unico criterio della superficie agro-silvo-pastorale; tali somme sono destinate esplicitamente all'attuazione dei piani di controllo per le specie fossorie, per il cinghiale e per la gestione di altre specie. Le polizie provinciali forniscono annualmente alla Regione, con tempi e modalità definite dalla Regione stessa, una relazione delle attività eseguite, ai fini di monitoraggio.

Art. 5 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di rete degli sportelli unici delle attività produttive e

istruzione

1. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi degli artt. 46 e 51 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2023 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni.
2. Dall'esercizio 2023 il trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni ente sarà calcolato moltiplicando:
 - a. Le mensilità, calcolate in dodicesimi e proporzionato all'eventuale part-time, del personale dell'ente assegnato all'esercizio della funzione conferita.
 - b. Il costo mensile omnicomprensivo sostenuto dalla Regione nell'esercizio 2018 per ogni profilo, ex categoria di classificazione e posizione economica di inquadramento comunicata dall'ente fino all'eventuale completamento dell'organico;
3. Per personale assegnato deve intendersi qualsiasi rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo determinato o con altre forme di lavoro flessibile, compreso il comando, instaurato dall'ente per l'esercizio della funzione conferita.
4. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018 (art. 26 c. 1 L.R. 27/12/2018) incrementato, dal 2024, per ciascuna posizioni economica in distacco nell'esercizio 2018 con gli incrementi tabellari delle retribuzioni dovuti dall'entrata in vigore dei rinnovi contrattuali;
5. La determinazione dell'importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Settore competente in materia di personale della Regione che provvede a richiedere ad ogni ente l'elenco del personale in servizio assegnato alle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 6 - Finanziamento per l'esercizio delle funzioni conferite in

materia di commercio e turismo

1. Al fine di favorire l'esercizio delle funzioni in materia di commercio e turismo di cui all'art. 47 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e ss.mm.ii., dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni.
2. Dall'esercizio 2023 il trasferimento finanziario riconosciuto ad ogni ente sarà calcolato moltiplicando:
 - a. Le mensilità, calcolate in dodicesimi e proporzionato all'eventuale part-time, del personale dell'ente assegnato all'esercizio della funzione conferita.
 - b. Il costo mensile omnicomprensivo sostenuto dalla Regione nell'esercizio 2018 per ogni profilo, categoria e posizione economica di inquadramento comunicata dall'ente fino all'eventuale completamento dell'organico;
3. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018 (ai sensi dell'art. 26 c. 1 L.R. 27/12/2018) incrementato, dal 2024, per ciascuna posizioni economica in distacco nell'esercizio 2018 con gli incrementi tabellari delle retribuzioni dovuti dall'entrata in vigore dei rinnovi contrattuali;
4. La determinazione dell'importo annuale del trasferimento compete al Dirigente del Settore competente in materia di personale della Regione che provvede a richiedere ad ogni ente l'elenco del personale in servizio assegnato alle funzioni di cui al presente articolo.
5. Il presente articolo si applica, per quanto riguarda il turismo, agli enti che esercitano direttamente in proprio tali funzioni.

Art. 7 - Completamento dell'organico assegnato alle funzioni conferite

1. Per garantire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite, ogni ente provvederà ad assumere il personale da assegnare alle suddette funzioni,

anche con rapporto di lavoro flessibile, utilizzando anche l'istituto del comando, secondo le proprie esigenze organizzative.

2. Per facilitare l'esercizio delle funzioni trasferite la Regione si impegna:

a) a concedere il nulla osta incondizionato ai dipendenti regionali che, su base volontaria, faranno richiesta di mobilità volontaria presso gli organici delle Province e della Città metropolitana per ricoprire posizioni in organico funzionali all'esercizio di funzioni conferite;

b) a concedere ad ogni ente, con le modalità di cui all'art. 15, l'accesso alle proprie graduatorie in corso di validità al fine di incentivare l'impiego a tempo indeterminato;

3. Le parti convengono che per effetto dell'art. 26 della L.R. 27/12/2018 N. 24, il costo delle assunzioni a tempo indeterminato di cui al precedente periodo, in relazione a quanto previsto dall'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, essendo finanziato integralmente da risorse provenienti da altri soggetti ed espressamente finalizzate da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento.

Art. 8 - Trasferimento di personale per effetto di eventuali modifiche nel conferimento di funzioni alle Province e alla Città Metropolitana

1. Qualora la Regione, tramite apposita norma regionale, disponga la revoca di funzioni precedentemente conferite alle Province e alla Città metropolitana, verrà garantito il trasferimento in Regione delle relative unità di personale assunte da ogni ente per l'esercizio di tali funzioni, sentiti gli enti e le parti sociali, in applicazione dell'art. 31 del D.lgs. n. 165/2001, con le modalità di cui all'art. 2112 del Codice civile.

Art. 9 - Contributo finanziario spettante alla Città metropolitana

di Bologna e alle Province per la partecipazione agli Enti Parco

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2019 e al fine di implementare il processo di attuazione del riordino territoriale in materia di aree naturali protette come previsto dalla L.R. n. 13/2015, la Regione eroga annualmente un contributo finanziario pari alla quota di partecipazione annuale delle Province e della Città metropolitana in ogni singolo Ente parco.

Art. 10 - Contributo a titolo di rimborso per l'utilizzo di beni immobili e mobili metropolitani e provinciali da parte della Regione Emilia-Romagna e delle Destinazioni Turistiche

1. La Regione eroga un contributo annuale a Province e Città metropolitana finalizzato a compensare ogni singolo ente:
 - a) della indisponibilità di immobili o porzione di immobili di proprietà e/o in affitto delle Province e delle Città Metropolitana occupati da personale regionale e dalle Destinazioni Turistiche per l'esercizio di funzioni regionali (Contributo affitto);
 - b) delle spese di gestione sostenute direttamente dalle Province e dalla Città metropolitana per immobili o porzioni di immobili, anche di proprietà di terzi, occupati da personale regionale e delle Destinazioni Turistiche per l'esercizio di funzioni regionali (Contributo Gestione).
2. I contributi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo sono determinati sulla base delle postazioni di lavoro utilizzati dalla Regione in ogni esercizio. Entro il 31 marzo di ogni esercizio la Regione e ogni ente effettuano una verifica congiunta, tramite individuazione planimetrica, delle postazioni di lavoro utilizzate dalla Regione e dei locali accessori, che la Regione può utilizzare per i propri dipendenti e/o per realizzare spazi di coworking.
3. Il contributo di cui alla lettera a), riconosciuto annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali è calcolato secondo la formula **Contributo Affitto = (NPDL * VALPDL)** dove:
 - **NPDL**: numero di postazioni di lavoro riservati alla regione, comprese le postazioni di lavoro per realizzare spazi di coworking;
 - **VALPDL**: Valore economico unitario per ogni postazione di lavoro in ogni immobile sulla base del valore determinato il 1° luglio

2023 dalle convenzioni previgenti¹;

4. Il contributo di cui alla lettera b) del presente articolo, riconosciuto annualmente ad ogni singolo ente per ogni immobile occupato da dipendenti regionali e per i quali le spese di gestione non siano sostenute dalla regione stessa, è calcolato secondo la seguente formula:

Contributo Gestione = (NPDL * 2.730 €), dove:

- **NPDL:** numero effettivo di postazioni di lavoro riservati alla regione in ogni esercizio;
- **2.730 €:** costo medio per postazione di lavoro sostenuto dalla regione per la propria gestione immobiliare, comprensivo di utenze, imposte, tasse e spese generali.

5. La quantificazione e l'erogazione delle somme dovute sarà disposta annualmente sulla base del numero di postazioni di lavoro messe a disposizione della Regione negli immobili provinciali, come da planimetrie aggiornate al 31 marzo di ciascun esercizio.

6. Le Province e la Città metropolitana, al fine di agevolare la funzionalità dei servizi regionali svolti presso sedi provinciali, si impegnano fino alla eventuale presa in carico degli immobili, a mettere a disposizione le proprie infrastrutture telematiche, anche previo sezionamento delle reti nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal GDPR con oneri a carico della Regione, al fine di consentire il collegamento diretto alla rete regionale delle postazioni di lavoro dei dipendenti regionali e delle destinazioni turistiche ospitate presso i propri locali.

Art. 11 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione operativa degli spazi delle sedi provinciali e della CM utilizzati dai dipendenti della Regione Emilia-Romagna

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.lgs. 81/2008 gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare

¹ Nelle convenzioni fino al 1° luglio 2023 il valore unitario di un posto di lavoro è stato determinato moltiplicando per ogni singolo immobile i seguenti parametri

- SUPCONV: Superficie convenzionale pro capite occupata pari a 20 metri quadrati determinata sulla base della media dei MQ occupati da ogni dipendente regionale in sedi regionali aventi natura storica. La superficie occupata media è comprensiva di vani accessori e spazi comuni;
- MEDIAOMI: valore medio di mercato dell'anno in corso ottenuto tramite le quotazioni OMI dell'Agenzia delle Entrate (euro/mq anno) per ciascun immobile;
- 333 €: correttivo migliorativo riconosciuto annualmente per imposte e tasse correlate al possesso o affitto dell'immobile.

la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso alla Regione Emilia-Romagna restano in capo alle amministrazioni provinciali ed alla Città Metropolitana in quanto proprietari o gestori degli spazi in oggetto.

2. Le Province e la Città Metropolitana si impegnano a garantire che gli spazi concessi siano conformi a quanto previsto dall'Allegato IV al D.lgs. 81/2008 recante "Requisiti dei luoghi di lavoro". Pertanto, dovranno fornire un livello di servizi e manutenzioni tali da garantire un livello standard di prestazione.
3. La Regione si riserva di realizzare, previa autorizzazione dell'ente concedente, interventi migliorativi sulle sedi lavorative con oneri a proprio carico.

Art. 12 - Subentri in sedi in locazione delle Province e della Città Metropolitana

1. In caso di sedi interamente o parzialmente occupate da personale regionale, la Regione definisce congiuntamente agli Enti le procedure più idonee per assumere a proprio carico le sedi di proprietà di terzi che verranno individuate come necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 13 - Finanziamento delle spese sostenute dalle Province e dalla Città metropolitana per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii.

1. Al fine di supportare l'organizzazione dell'esercizio delle funzioni conferite dalla L.R. n. 13/2015, la Regione, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 24/2018, riconosce annualmente un finanziamento per l'organizzazione e gestione delle funzioni conferite di cui agli articoli 5 e 6 della presente convenzione e nei limiti dell'organico funzionale dell'esercizio 2018;
2. Il numero dei dipendenti è moltiplicato per un importo pro capite pari ad euro 7.800 corrispondente ai costi sostenuti dalla Regione nel 2019 a titolo di spese di gestione per ogni dipendente.
3. Dall'esercizio 2023 la Regione riconosce alla Città metropolitana un contributo finanziario annuo pari ad euro 100.000,00 finalizzato a

sostenere la gestione delle funzioni di Destinazione Turistica.

Art. 14 - Trasferimento di quote di dotazione organica

1. Al fine di permettere a ciascuna Provincia e alla Città Metropolitana di organizzare in forma stabile l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 di cui agli art. 5 e 6 della presente convenzione, ai sensi dell'art. 26, comma 5, della L.R. n. 24/2018, la Regione Emilia-Romagna, a fronte di formale richiesta di ciascuno degli enti sottoscrittori, anche in forma disgiunta, cede quote finanziarie della propria dotazione organica.
2. A fronte di formale richiesta avanzata dal singolo ente alla Direzione Competente in materia di personale, nel limite complessivo delle posizioni coperte da personale distaccato al 31/12/2018:
 - a. la Regione riduce il tetto di spesa della propria dotazione organica nei limiti delle quote finanziarie equivalenti al costo tabellare di primo inquadramento del personale già distaccato al 31/12/2018.
 - b. conseguentemente, l'Ente richiedente aumenta il tetto di spesa della propria dotazione organica di un importo pari al costo tabellare contrattuale base in ragione delle quote finanziarie trasferite di cui al comma a).

Art. 15 - Utilizzo delle graduatorie

1. Per l'intera durata della presente convenzione:
 - La regione Emilia-Romagna autorizza la Città Metropolitana e le singole Province ad utilizzare le proprie graduatorie a tempo indeterminato e a tempo determinato;
 - la Città Metropolitana e le singole Province autorizzano la Regione Emilia-Romagna ad utilizzare le proprie graduatorie a tempo indeterminato e a tempo determinato;
2. Per utilizzare le graduatorie ciascuna delle parti avanza richiesta in forma scritta del numero di posizioni e professionalità che intende assumere.

Art. 16 - Durata della convenzione

1. Gli effetti giuridici della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione e scadono il 31/12/2028.
2. La convenzione produce effetti sotto il profilo economico e finanziario sugli esercizi finanziari 2026, 2027, 2028;

Art. 17 - Disposizioni fiscali

1. La presente convenzione sarà sottoscritta dalle parti con firma digitale. È esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis Tab. B) D.P.R. 642/1972. Sarà registrata solo in caso di uso ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, parte II, annessa al D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, a cura e spese della parte.

*Per la Regione Emilia-Romagna
la Direttrice Generale
Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni*

(firmato digitalmente)

*Per la Provincia
La Dirigente del Settore
Programmazione Economico Finanziaria, Risorse Umane, Reti e Sistemi
informativi
Silva Bassani
(firmato digitalmente)*